



TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile

Il Giudice tutelare dott. Francesco Distefano ;

Visti gli atti di cui al proc.n.2556/08 V.G.;

Vista l'istanza presentata il 25.11.2008 da _____ nata con la quale la stessa chiede la nomina per sé di un amministratore di sostegno;

Sentito il P.M.che ha espresso parere negativo ;

Rilevato che in linea di principio l'istituto dell'amministrazione di sostegno presuppone,secondo l'espresso disposto dell'art.404 c.c., che il beneficiando "*si trovi*" nella impossibilità di provvedere ai propri interessi per effetto di una infermità o menomazione fisica o psichica;

che dunque la legge prevede l'attualità della situazione che giustifica la nomina e non già la mera eventualità che essa si realizzi in un futuro più o meno prossimo così da strutturare il provvedimento come una sorta di nomina condizionata ad un evento incertus an ed incertus quando ;

che l'art. 408 comma 1 c.c. consente sì al soggetto attualmente capace di *designare* mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'amministratore di sostegno "*in previsione della propria eventuale futura incapacità*", ma ciò inerisce unicamente al profilo della scelta (come recita il titolo della norma) e non già dell'esistenza dei presupposti di fatto, i quali devono sempre sussistere ferma restando la vincolatività per il giudice della scelta operata con la nomina anticipata;

che nella specie la ricorrente è perfettamente lucida e non è attualmente affetta da alcuna infermità psichica o fisica (salve le patologie non invalidanti proprie dell'età quali la pressione alta), come da lei stessa ammesso in sede di esame, laddove ha specificato che chiede la nomina di un amministratore solo per l'eventualità che dovesse in futuro "stare male", così da non poter curare i propri interessi (come invece attualmente avviene);

che pertanto alla luce delle considerazioni di cui sopra la richiesta, mancando il presupposto dell'attualità, non può esser accolta (ferma restando la facoltà sin d'ora nelle forme indicate, di designazione di un eventuale futuro amministratore di sostegno);

P.T.M.

Visti gli artt.404 e segg. c.c.;

RIGETTA

Il ricorso in oggetto.

Catania,26.2..2009

Il Giudice Tutelare
(dott. Francesco Distefano)